


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE  
Roberto Ciuccio



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 30/04/2013

OGGETTO: Regolamento Comunale di polizia Mortuaria - Approvazione.

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 29 MAG. 2013

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 MAG. 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 29 MAG. 2013

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilatredecim il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico		SI	MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco		SI
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO

Consiglieri

Presenti n. 14  
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Roberto Ciuccio, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Vice Sindaco Nicola Ragni che illustra il nuovo Regolamento per cercare di risolvere i problemi del cimitero sia per carenza di posti e per vari problemi all'interno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 31 maggio 1996 e successive Delibere di modifica ed integrazione n. 30 del 19/4/2005 e n. 33 del 31/5/2006 veniva approvato il Regolamento Comunale di Servizio Funebre;

Atteso che si rende opportuno attuare una più moderna regolamentazione da offrire alla comunità, adeguandola alle sopraggiunte disposizioni normative al fine di assicurare la miglior attuazione possibile dei servizi connessi;

Che pertanto la Commissione Statuto e Regolamenti ha provveduto alla redazione della bozza del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Dato atto che la bozza di regolamento in parola è stata trasmessa alla ASL Salerno – Ambito Salerno 3, per il parere di competenza ai fini della sua omologazione ed approvazione;

che la ASL Salerno – Ambito Salerno 3, ha espresso parere sostanzialmente favorevole con suggerimenti con nota assunta al protocollo generale n. 13553 in data 11 aprile 2013;

che i suggerimenti espressi dell'ASL Salerno – Ambito Salerno 3 sono stati recepiti ed integrati alla bozza di Regolamento;

Ritenuto di dovere approvare la bozza di regolamento in argomento formata da 94 articoli e relativo tariffario;

Visto il D.P.R. 10 giugno 1990, n. 285;

Vista la vigente legislazione in materia sanitaria;

Visto il vigente statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell'Area VI e del Responsabile dell'Area III, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

LONGO: Illustra le novità che introduce il nuovo regolamento, sia in ottemperanza alle normative che si sono succedute dopo la legge 285/90 sia in ossequio al Parere dell'ASL.

Il nuovo Regolamento organizza e disciplina i servizi cimiteriali con la massima attenzione alle istanze del cittadino ed alle norme di legge.

PAOLILLO: Evidenzia come anche il Regolamento in discussione è frutto dell'impegno di questa Amministrazione. Auspica stipula contratti cimiteriali, in forma tale da sgravare il cittadino dalle spese di registrazione. Propone di riflettere su soluzioni alternative per gli ampliamenti cimiteriali, laddove vi siano problemi geologici.

Invita ad intensificare i controlli sulle attività cimiteriali.

Sottolinea come le larghe intese sono state anticipate a Capaccio di due anni rispetto al Governo Letta.

TARALLO: Si dichiara toccato emotivamente dall'argomento. Chiede lumi sulle esumazioni che presentano poi il trasferimento dei resti mortali in altro campo o la cremazione.

DE CARO: Annuncia voto favorevole, anche come segnale ai cittadini di concretezza sugli argomenti condivisi.

Invita a valutare anche creazione impianto di cremazione, che riduce esigenza per ampliamento del cimitero.

SINDACO: Chiarisce che la cremazione è facoltativa, venendo incontro anche ad esigenze economiche del cittadino.

LONGO: Le spese di registrazione dei contratti vanno allo Stato. Spiega che la cremazione non è offensiva della persona, essendo prevista dalle norme, nonché ammessa dalla chiesa cattolica.

TARALLO: E' a conoscenza che la cremazione è consentita, ma vanno considerate anche le ragioni del cuore.

FARRO: Evidenzia come la Commissione Statuto e Regolamento abbia un tasso di produttività altissimo. Respinge le polemiche di chi specula anche sul lavoro. Respinge come false le affermazioni a mezzo stampa in merito al divieto di minigonna previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e ciò va detto a beneficio della collettività.

Il Regolamento in questione vieta solo di girare in costume da bagno per le strade cittadine, negli esercizi pubblici e ciò per evidenti ragioni di decoro.

Auspica che non si torni più sull'argomento, altrimenti si vedrà costretto a tutelare il Consiglio in ogni sede.

Il Consigliere De Caro è stato addirittura aggredito verbalmente sull'argomento da uno pseudo personaggio della politica locale.

SINDACO: Ringrazia il Vice Sindaco Ragni e soprattutto il Consigliere Longo per l'egregio lavoro svolto. Chiede se un non residente può essere inumato nel cimitero se vi sono parenti viventi a Capaccio.

LONGO: Ciò è possibile solo nelle Cappelle ma il Sindaco può autorizzare deroghe.

Proceduto alla votazione resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 14, astenuti n.///, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n.///.

## DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel testo integrale formato da n. 94 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante, ivi compreso il nuovo tariffario;
2. Di abrogare le Delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 19/4/2005, n. 33 del 31/3/2006, e n. 55 del 31/5/1996;

Con separata votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 14, astenuti n.///, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva al fine di assicurare le attività istituzionali.



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA**  
**MORTUARIA**

---

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO :**

- d.P.R. 10 settembre 1990, n.285
- circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993
- legge n.26 del 28 febbraio 2001
- legge n.328 dell'8 novembre 2000
- legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001
- d. lgs. 18 agosto 2000, n.267
- legge finanziaria per il 2002
- legge n.130 del 30 marzo 2001
- legge regionale n.12 del 24 novembre 2001
- legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006
- d. lgs. 9 aprile 2008, n.81
- d.P.R. 15 luglio 2003, n.254
- d. lgs. 3 aprile 2006, n.152

## **INDICE**

### **CAPO I      PREMESSE**

- Articolo 1      Oggetto  
Articolo 2:      Competenze  
Articolo 3:      Responsabilità

### **CAPO II      CIMITERO**

- Articolo 4:      Orario di apertura al pubblico  
Articolo 5:      Disciplina dell'ingresso e divieti  
Articolo 6:      Riti religiosi  
Articolo 7:      Ammissione nel cimitero -  
Articolo 8:      Costruzione e ampliamento del Cimitero  
Articolo 9:      Soppressione del Cimitero  
Articolo 10:      Planimetrie presso l' A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero  
Articolo 11:      Custodia  
Articolo 12:      Atti a disposizione del pubblico  
Articolo 13:      Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero compiti  
Articolo 14:      Operai addetti alle operazioni cimiteriali

### **CAPO III      STRUTTURE DEL CIMITERO**

- Articolo 15:      Deposito di osservazione e obitorio  
Articolo 16:      Camera Mortuaria  
Articolo 17:      Ossario Comune  
Articolo 18:      Servizi gratuiti  
Articolo 19:      Servizi a pagamento

### **CAPO IV      REPARTI DEL CIMITERO**

- Articolo 20:      Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto bambini inferiori agli anni 10

**CAPO V**

**TIPI DI SEPOLTURE**

- Articolo 21: Campi di inumazione e sepolture  
Articolo 22: Numerazione delle fosse in campo comune  
Articolo 23: Sepolture per tumulazione  
Articolo 24: Loculi assegnati in concessione dal Comune  
Articolo 25: Deposito provvisorio di salme o di resti mortali  
Articolo 26: Sepolture Private  
Articolo 27: Manutenzione ordinaria e straordinaria

**CAPO VI**

**EPIGRAFI**

- Articolo 28: Epigrafi  
Articolo 29: Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione

**CAPO VII**

**GESTIONE E SERVIZI**

- Articolo 30: Servizi  
Articolo 31: Esumazione ordinaria  
Articolo 32: Esumazione nati morti  
Articolo 33: Avvisi di scadenza ordinaria  
Articolo 34: Esumazione straordinaria  
Articolo 35: Estumulazioni  
Articolo 36: Modalità per esumazione ed estumulazione  
Articolo 37: Operazioni vietate Denuncia  
Articolo 38: Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali  
Articolo 39: Salme aventi oggetti da recuperare  
Articolo 40: Disponibilità dei materiali  
Articolo 41: Autopsie

**CAPO VIII**

**CREMAZIONE**

- Articolo 42: Classificazione
- Articolo 43: Cremazione stranieri
- Articolo 44: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- Articolo 45: Urna cineraria
- Articolo 46: Verbale di consegna - Registro

**CAPO IX**

**CONCESSIONI**

- Articolo 47: Durata - Decadenza
- Articolo 48: Rinuncia di sepoltura - Rimborsi
- Articolo 49: Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private
- Articolo 50: Durata della concessione delle aree - Rinnovo
- Articolo 51: Decadenza
- Articolo 52: Doveri in ordine alla manutenzione
- Articolo 53: Nulla osta alla tumulazione - Aventi diritto
- Articolo 54: Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Articolo 55: Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Articolo 56: Divisione e rinuncia

**CAPO X**

**IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI**

- Articolo 57: Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori
- Articolo 58: Limiti di attività - Personale delle imprese
- Articolo 59: Permesso di manutenzione ordinaria
- Articolo 60: Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa
- Articolo 61: Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 62: Circolazione dei veicoli delle Imprese

**CAPO XI**                      **DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DELLE SALME**

- Articolo 66:                      Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Articolo 67:                      Provvidenze nel periodo di osservazione
- Articolo 68:                      Sigillatura del feretro
- Articolo 69:                      Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi

**CAPO XII**                      **FERETRI**

- Articolo 70:                      Feretro individuale - deposizione
- Articolo 71:                      Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto

**CAPO XIII**                      **TRASPORTO FUNEBRE**

- Articolo 72:                      Definizione di trasporto funebre
- Articolo 73:                      Trasporti di salma fuori Comune
- Articolo 74:                      Trasporti di salma da altro Comune
- Articolo 75:                      Trasporti di salma per la cremazione. Trasporto ceneri
- Articolo 76:                      Trasporti di salma da e per l'estero
- Articolo 77:                      Trasporti di salma nel territorio comunale
- Articolo 78:                      Trasporto di resti mortali
- Articolo 79:                      Trasporto di parti del corpo
- Articolo 80:                      Trasporto di nati morti e prodotti abortivi
- Articolo 81:                      Gratuità del trasporto
- Articolo 82:                      Esercizio del trasporto funebre
- Articolo 83:                      Disciplina delle attività di trasporto funebre
- Articolo 84:                      Auto funebre
- Articolo 85:                      Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre
- Articolo 86:                      Elenco delle imprese autorizzate in via permanente
- Articolo 87:                      Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

Comune di Capaccio - Regolamento di Polizia Mortuaria

- Articolo 88: Controlli comunali sui trasporti funebri
- Articolo 89: Controlli igienico sanitari
- Articolo 90: Sospensione dell'esercizio del trasporto
- Articolo 91: Trasporto di salma da parte di impresa non iscritta nell'elenco

**CAPO XIV**

**TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI PER  
LE IMPRESE TRASPORTI ED ONORANZE**

- Articolo 92: Classificazione dei funerali
- Articolo 93: Sanzioni
- Articolo 94: Abrogazioni

**ALLEGATI: Tariffe**

- Allegato A Tariffe dei servizi cimiteriali
- Allegato B Tariffe delle Concessioni

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto**

Il presente regolamento adottato in osservanza alle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e al DPR 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Articolo 2**

***Competenze***

Il presente Regolamento regola la materia cimiteriale e quella relativa al trasporto funebre; pertanto, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti ad esso connessi, fatti salvi gli atti esplicitamente richiamati nel presente Regolamento e relativi allegati.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Il Sindaco ha poteri di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, allo scopo di assicurare la gestione e l'esecuzione dei servizi nel rispetto della normativa generale e di quella del presente Regolamento; nomina il Responsabile competente del servizio cimitero,

Il Responsabile competente del cimitero, nominato dal Sindaco, sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dei servizi e ne controlla l'esecuzione.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal

Sindaco, quale Ufficiale di Governo e massima Autorità Sanitaria Locale, per mezzo dei competenti uffici amministrativi e tecnici del Comune e per mezzo degli appositi servizi sanitari dell'Azienda sanitaria Locale.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, sono determinate dal presente regolamento e sono così ripartite:

- a. l'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria cimiteriale relativi alla manutenzione ed ampliamento delle concessioni;
- b. l'Ufficio Ragioneria provvede agli adempimenti di natura contabile;
- c. l'Ufficio di Stato Civile provvede - sempreché siano stati ottemperati gli adempimenti di natura contabile - a concedere il permesso alla sepoltura o altri specifici permessi.

### **Articolo 3**

#### ***Responsabilità***

Il Sindaco, attraverso i competenti uffici, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e danni alle cose, non assume, in nessun caso, responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme.

## **CAPO II**

### **CIMITERO**

#### **Articolo 4**

##### ***Giorni di sepoltura ed orari di apertura al pubblico***

Il servizio di sepoltura è garantito in tutti i giorni della settimana, escluso i festivi. L'orario di apertura del Cimitero al pubblico è fissato dal Comune con apposita ordinanza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Il segnale di chiusura è dato, a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

## **Articolo 5**

### ***Disciplina dell'ingresso e divieti***

Nel Cimitero l'ingresso è consentito solo a piedi; i minori degli anni 10 hanno diritto di avere un accompagnatore che, in mancanza di accompagnatore proprio, viene loro dato dal Responsabile del Cimitero.

È vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
- b. a chiunque quando, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto generale;
- c. a coloro che intendono effettuare all'interno attività di questua;
- d. a coloro che intendono entrare con cani o altri animali **ad eccezione per i cani guida dei visitatori ciechi.**

Per motivi di salute o per difficoltà di deambulazione, il Responsabile del Cimitero può consentire l'ingresso con carrozzine, meccaniche o elettriche.

Nel Cimitero è vietato ogni comportamento o atto incompatibile con la sacralità del luogo, come ad esempio fumare, fare chiasso, bestemmiare, cantare, parlare ad alta voce o produrre suoni o rumori.

È altresì vietato:

- a. introdurre biciclette, motocicli ed altro, anche se condotti a mano;
- b. introdurre simboli o oggetti irriverenti;
- c. rimuovere oggetti e fiori altrui, piante, vasi, ornamentazioni, lapidi, scale;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti di vario genere fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e. introdurre o portare fuori dell'area materiali od oggetti senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Cimitero;
- f. danneggiare il patrimonio esistente, aiuole, alberi;
- g. scrivere sulle lapidi; scrivere sui muri;
- h. disturbare i visitatori, svolgere azioni di volantinaggio, distribuire

Comune di Capaccio - Regolamento di Polizia Mortuaria  
indirizzi, richiedere offerte;

- i. fotografare, filmare senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero;
  - j. effettuare iscrizioni su lapidi ed altro
  - k. assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme di estranei;
  - l. effettuare qualsiasi attività commerciale.
1. I divieti su detti riguardano il Cimitero e le zone adiacenti fino alla distanza di 100mt.

## **Articolo 6**

### ***Riti religiosi***

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei defunti con riti della Chiesa cattolica e con riti della confessione religiosa di appartenenza del defunto.

## **Articolo 7**

### ***Ammissione nel cimitero***

Nel cimitero vengono accolti senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, quando non venga richiesta altra destinazione;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza nello stesso;
- c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel Cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, qualora ai genitori siano applicabili le condizioni di cui ai precedenti punti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone che abbiano dovuto trasferire le loro residenze in altro Comune, in seguito a ricoveri in presidi sanitari.

Sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali delle persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia o di associazioni.

Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali provenienti da altri Comuni o da cimiteri di altri Comuni, il Responsabile del Cimitero, all'atto del ricevimento, dovrà compilare apposito verbale. Anche i su esposti seppellimenti dovranno essere registrati dal Responsabile del Cimitero.

## **Articolo 8**

### ***Costruzione e ampliamento del Cimitero***

Ove il cimitero esistente non sia capace di contenere le previsioni decennali, il Comune può programmare l'estensione dell'area cimiteriale o la creazione di un nuovo cimitero.

Eventuali ampliamenti del Cimitero esistente dovranno rispettare la distanza minima dal centro abitato di **m. 100**.

## **Articolo 9**

### ***Soppressione del Cimitero***

Il Cimitero può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. e il Responsabile competente del Cimitero.

Le concessioni di sepolture private, nel Cimitero soppresso, si estinguono.

Il Cimitero soppresso, **decorsi quindici anni dall'ultima inumazione e venticinque dall'ultima tumulazione**, può essere dissodato per la profondità di 2 mt., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

## **Articolo 10**

### ***Planimetrie presso la A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero***

L'A.S.L. e il Responsabile del Cimitero devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, nonché ogni qual volta siano creati, soppressi, modificati o ampliati i Cimiteri.

## **Articolo 11**

### ***Custodia***

Ad ogni ingresso del Cimitero, ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza dei visitatori, per la vigilanza del personale autorizzato ad eseguire lavori, per il controllo dei veicoli e dei materiali e delle relative autorizzazioni.

## **Articolo 12**

### ***Atti a disposizione del pubblico***

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse:

- a) planimetria del cimitero;
- b) regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- c) elenco dei concessionari dei trasporti funebri;
- d) orario di apertura al pubblico;
- e) copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) tutti gli atti e documenti la cui conoscenza per i cittadini è ritenuta utile;

g) registro dei reclami e delle osservazioni;

h) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Al fine di dare una opportuna e più ampia conoscenza al pubblico degli atti posti in essere dal Comune, in ogni Cimitero è istituito l'Albo Cimiteriale, nel quale vanno tenuti affissi gli atti di cui ai punti precedenti.

Presso il cimitero sono altresì tenuti, a cura del Responsabile del Cimitero, i registri delle salme (contenenti le generalità, l'ubicazione ed i movimenti di ogni salma), nonché gli atti di cui all'articolo 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. n.285/90.

### **Articolo 13**

#### ***Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero. Compiti***

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile del Cimitero, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è parificato al pubblico ufficiale.

Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. e nel presente Regolamento; egli ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza, nel caso di mancato rispetto.

Il Responsabile sovrintende agli adempimenti di cui al presente Regolamento; tiene i registri relativi alle salme in entrata ed in uscita e a tutti i movimenti di queste internamente al cimitero, attua la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre e di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle sepolture private e loro manutenzione, sulle costruzioni di opere e servizi, sulla circolazione all'interno del cimitero, e sulla polizia interna al cimitero. Il Responsabile del cimitero non risponde per atti commessi da persone estranee alla esecuzione dei servizi o per l'uso irregolare di mezzi e strumenti che sono a disposizione del pubblico.

### **Articolo 14**

#### ***Operai addetti alle operazioni cimiteriali***

Gli operai addetti alle operazioni cimiteriali assolvono a tutti i servizi materiali all'interno del Cimitero, come ad esempio salme nei rispettivi loculi per la tumulazione, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, i trasferimenti interni di salme, il trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o al luogo di sepoltura o tumulazione, la raccolta del materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero, la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori e nei loculi o tombe o ossario comune, la raccolta immediata e il seppellimento senza indugio delle ossa che possano casualmente apparire in superficie, l'assistenza agli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel Cimitero, le disinfezioni, la custodia degli attrezzi posti a servizio del Cimitero. Provvedono inoltre alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti, internamente al cimitero, nonché alle operazioni di

giardinaggio.

Gli operai assolvono i sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari.

Dopo qualsiasi servizio effettuato devono ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta, rimuovere e riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.

Gli operai indossano durante il servizio appropriata divisa.

### **CAPO III** **STRUTTURE DEL CIMITERO**

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Deposito di osservazione ed obitorio.***

Il Sindaco, con proprio decreto, sentito il parere del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, individua il deposito di osservazione e l'obitorio per ricevere e tenere in osservazione le salme di:

- a. persone morte in seguito a qualsiasi accidente su aree o luoghi pubblici;
- b. ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- c. persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle in osservazione per il prescritto periodo.

Con le modalità di cui al precedente comma vengono altresì individuati i depositi di osservazione e gli obitori dotati di celle frigorifere, con un minimo di 2, . Negli obitori e depositi di osservazione, i quali dovranno essere forniti di adeguata strumentazione al fine di garantire la dovuta sorveglianza, è vietata la permanenza di persone estranee al servizio. E' consentita solo al fine di permetterne l'eventuale riconoscimento.

#### **Articolo 16**

##### ***Camera Mortuaria***

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate o estumulate per esigenze varie, purché il feretro sia in buone condizioni.

#### **Articolo 17**

##### ***Ossario Comune***

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

L'ossario è costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Articolo 18**

### ***Servizi gratuiti***

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico classificati tali dal DPR n. 285190 e dalla legge n. 440/87, siccome specificati nel presente regolamento.

Rientrano nei servizi gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il deposito di osservazione;
- e) l'obitorio;
- d) l'inumazione in campo comune,
- e) l'ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- g) il recupero delle salme il cui decesso sia avvenuto per qualunque causa, su spazi, aree o luoghi pubblici o di uso pubblico;

Rientra, altresì, nei servizi obbligatori gratuiti, la fornitura del feretro e il trasporto delle salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Istituzioni o Enti che se ne facciano carico.

La gratuità del servizio è decretata dal Sindaco.

## **ARTICOLO 19**

### ***Servizi a pagamento***

Tutti i servizi non compresi nel precedente articolo, espletati dal Comune in modo diretto o con forme diverse di gestione, sono a pagamento secondo la tariffa allegata al presente regolamento.

Rientrano tra questi:

- a) l'inumazione in campi destinati a sepolture private;
- b) la tumulazione;
- c) il trasporto funebre;
- d) l'illuminazione votiva;
- e) l'esumazione;
- f) l'estumulazione;
- g) la traslazione;
- h) la cremazione;
- i) la collocazione di urne cinerarie in nicchie o in cinerario comune;

## **CAPO IV** **REPARTI DEL CIMITERO**

### **Articolo 20**

#### ***Divisione del Cimitero in aree e riquadri.***

Il Cimitero è diviso in aree per sepolture così dette comuni, con il sistema della sola inumazione, ed in aree per sepolture così dette private, siano esse con il sistema della inumazione o con quello della tumulazione.

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti

possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Tali aree sono destinate a inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine e l'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62 del Reg. P. M. n.285/1990. In tali campi vengono inumate le salme di persone dai dieci anni di età in poi.

Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di nati morti, di feti e di prodotti abortivi

Le fosse destinate alle sepolture comuni devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento di ciascuna fila e di ciascun riquadro.

## **CAPO V**

### **TIPI DI SEPOLTURE**

#### **Articolo 21**

##### ***Campi di inumazioni e sepolture.***

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Le aree per le sepolture per inumazione in campo comune sono assegnate gratuitamente dal Comune.

In tali casi, deposto il feretro nella fossa, questa sarà ricolmata con lo stesso terreno estratto e si avrà cura, ad inumazione avvenuta, di formare sulla superficie della stessa, un rialzo con pendenza su tutti i lati.

Su tali sepolture, è consentito posizionare, a cura dei familiari, una lapide marmorea di cm. 45 h x 30 l x 3 p, recante il cognome e nome del defunto, la data di nascita e quella di morte, oltre ad una eventuale foto.

In mancanza, il Comune provvederà ad apporre un cippo con l'indicazione delle generalità di cui al precedente comma, con l'aggiunta del numero progressivo.

Non è consentita l'apposizione di altri segni distintivi od ornamenti funerari, ed a cura degli addetti al servizio, in caso di inosservanza a tale divieto, si provvederà alla rimozione delle opere abusivamente posizionate o edificate.

Le sepolture di cui ai precedenti commi hanno una durata di anni 10 (dieci) non rinnovabili.

Decorso il periodo di inumazione, se non richiesta altra destinazione da parte dei familiari del defunto e sempreché sia avvenuta la completa mineralizzazione, si provvederà ad esumare la salma.

Nel caso che la salma non si sia completamente mineralizzata, si provvederà alla chiusura del feretro e della sepoltura, prorogando il periodo di inumazione di 5 anni.

Le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche previste nel presente articolo. In nessun caso, salvo che per quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 285/90, è consentita la collocazione di più feretri, seppur contenenti resti mortali, in una stessa fossa, seppur quando la stessa sia data in concessione.

Le fosse dovranno essere scavate ad una profondità di 2 metri dal piano di campagna, avere una lunghezza di metri 2,20, una larghezza di cm. 80 e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm. per ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri per i bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità di 2 metri, una lunghezza di cm. 150 ed una larghezza di cm. 50; le stesse devono rispettare le stesse distanze di cui sopra.

I viali tra le fosse devono essere provvisti di sistemi idonei a convogliare le acque meteoriche e, in nessun caso, possono essere occupati dai concessionari con ornamenti, lapidi, vasi e quanto altro.

## **Articolo 22**

### ***Numerazione delle fosse in campo comune***

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

## **Articolo 23**

### ***Sepulture per tumulazione***

In luogo dell'inumazione, le salme possono essere tumulate in loculi o tumuli separati, costruiti direttamente dal Comune od in sepulture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività, edificate su aree date in concessione.

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro .

I loculi per feretri sono dati in concessione previo pagamento della tariffa vigente al momento, per anni venti. Allo scadere di detto termine, su istanza di parte e previo pagamento dei diritti dovuti, e per una sola volta, le concessioni possono essere prorogate per un quinquennio.

E' fatto obbligo ai familiari e al concessionario fare apporre sui loculi le generalità del defunto.

## **Articolo 24**

### ***Loculi assegnati in concessione dal Comune***

La tumulazione può avvenire in loculi assegnati dal Comune per la durata di venti anni .

Il loculo per tumulazione non può essere assegnato prima del decesso, ma solo dopo il decesso, su richiesta dei familiari o di altra persona abilitata da presentare entro ventiquattro ore dal decesso stesso; la richiesta deve indicare la persona da tumulare e la data del decesso. L'assegnazione decorre dal giorno della tumulazione e la sua

durata non può essere prorogata oltre i **venti** anni, se non nel caso di mancata mineralizzazione della salma.

Ha diritto all'assegnazione dei loculi, secondo la disponibilità, chiunque ne abbia i requisiti purché non concessionario di altro tipo di sepoltura privata.

## **Articolo 25**

### ***Deposito provvisorio di salme o di resti mortali***

Le salme o resti mortali che, dopo l'esumazione o l'estumulazione si intende tumulare in sepolcro di famiglia o di associazione non ancora ultimato o in opere del Comune non ancora disponibili, possono ottenere una proroga del termine di esumazione o estumulazione non superiore a sei mesi, purché prima dell'esumazione o dell'estumulazione sia presentata domanda da parte di familiare, con allegata documentazione che il sepolcro familiare o l'opera del Comune siano ultimabili nel pari termine di sei mesi e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a dieci.

Le salme o resti mortali che debbono essere estumulati temporaneamente per la riparazione urgente di parti strutturali dei loculi o delle opere murarie che li contengono, possono essere sistemati per la durata massima di sei mesi in opere disponibili del Comune o in loculi destinati ai decessi giornalieri, purché sia presentata domanda da parte del familiare, con allegata documentazione che la riparazione è stata autorizzata e che essa è effettuabile e sarà effettuata nel termine di sei mesi, e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a dieci

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della tariffa stabilita per la traslazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori comunali, si può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolture di famiglia, previo versamento previsto per la traslazione.

## **Articolo 26**

### ***Sepolture Private***

Le sepolture private consistono in tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle. Esse sono costruite su aree concesse per la durata di novantanove anni decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione; la durata può essere prorogata, purché la domanda di proroga sia presentata entro i sei mesi antecedenti alla scadenza.

Il diritto d'uso della sepoltura privata spetta al concessionario ed ai propri familiari *iure sanguinis*, salvo diversa disposizione inclusa nel contratto di concessione.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano le disposizioni generali di sepoltura e le disposizioni generali di esumazione ed estumulazione.

Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

## **Articolo 27**

### ***Manutenzione ordinaria e straordinaria***

Per la durata della concessione, i concessionari devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle lapidi e degli inerenti manufatti, sicché essi rispondano alle esigenze di solidità e di decoro per tutto il tempo della concessione.

Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne le autorizzazioni, le imprese, i tempi e le modalità esecutive.

## **CAPO VI** **EPIGRAFI**

## **Articolo 28**

### ***Epigrafi***

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta ai parenti in ordine al grado di parentela, così pure la facoltà di chiedere eventuali modifiche.

L'autorizzazione per il collocamento di addobbi stabili sulle lapidi sia esse di loculi comunali o loculi in sepolture private, va richiesta al Responsabile del Cimitero.

L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette non possono essere iscritti che il nome, il cognome, le date di nascita e di morte e rituali espressioni brevi.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi, il proprio e quello del marito.

Si può autorizzare:

- a. il collocamento di fotografia;
- b. il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui;
- c. il collocamento di fiori per il periodo stabilito dalle apposite ordinanze sindacali.

## **Articolo 29**

### ***Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione***

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce.

Sulla croce o cippo potrà essere applicata una targhetta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta dei parenti o di chi ne ha facoltà possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese dei richiedenti, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti o altri segni funerari, purché non contrastino con il decoro e la natura del luogo.

La richiesta deve essere presentata al Responsabile del Cimitero, il quale ne autorizza l'esecuzione, sentito il Dirigente competente del Cimitero.

Dopo l'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni passano in proprietà del Comune.

## **CAPO VII** **GESTIONE**

### **Articolo 30**

#### ***Servizi***

Le operazioni nell'ambito del Cimitero (inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento di salme o di resti o di ceneri) sono riservate al personale addetto al cimitero ed avvengono sotto la sorveglianza del Responsabile del Cimitero; quest'ultimo cura personalmente la tenuta dei registri e degli atti relativi al Cimitero, comprese le autorizzazioni. È consentita la tenuta degli atti con sistemi informatici.

Le operazioni cimiteriali vengono eseguite su richiesta scritta del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta va fatta dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

### **Articolo 31**

#### ***Esumazione ordinaria***

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo riduzione del tempo da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in virtù della L.gs.31 marzo 1998, N. 112 con le modalità di cui alla delibera di Giunta della Regione Campania N. 19 del 23 maggio 2003.
- Non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non dopo la durata della concessione, se in sepoltura privata a sistema di inumazione.

Le esumazioni sono effettuate secondo le disposizioni del Responsabile competente del Cimitero; esse non richiedono autorizzazione da parte dell'A.S.L.

Di regola non si procederà ad esumazioni ordinarie nel periodo 01-07 al 30-09, si potrà dare corso alle stesse in seguito ad ordinanza sindacale.

Le salme che risultano indecomposte, potranno:

- permanere nel fosso di originale inumazione;
- essere trasferite in un'altra fossa (campo indecomposte) in un contenitore di materiale biodegradabile;
- essere avviate, previa assenza degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile( in tale ultimo caso le operazioni saranno eseguite senza alcun onere per i familiari).

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

E' consentito aggiungere direttamente sulla salma da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso ad uso di sostanze biodegradanti;

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

## **Articolo 32**

### ***Esumazione nati morti***

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e dal precedente articolo 30 del presente Regolamento.

## **Articolo 33**

### ***Avvisi di scadenza ordinaria***

E' compito del responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono sul territorio comunale.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il responsabile del servizio curerà la stesura di un tabulato contenente l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata la procedura di esumazione ordinaria nell'anno incipiente.

L'inizio delle operazioni, così come i nominativi delle salme oggetto di esumazione, è fissato con comunicazione da affiggersi all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio del Comune entro il termine fisso e perentorio del 02 Novembre giorno della commemorazione dei Defunti di ciascun anno di riferimento.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite da personale del Cimitero.

Nel caso che i familiari del defunto richiedano il collocamento dei resti mortali in apposita nicchia-ossario, si procederà al rilascio della relativa concessione e le operazioni di raccolta e traslazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nella tariffa al momento in vigore.

Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili o non si siano presentati entro 15 giorni dalla scadenza si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dietro pagamento di una tariffa come da allegato al regolamento e le ossa raccolte in tali circostanze saranno depositate nell'ossario comune.

Nel caso che i familiari del defunto richiedano il collocamento dei resti mortali in apposita nicchia –ossario, si procederà a rilascio di concessione e le operazioni di raccolta e traslazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nel presente Regolamento.

### **Articolo 34**

#### ***Esumazione straordinaria***

L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari, per trasferimento in altra sepoltura nell'ambito dello stesso o altro Cimitero o per cremazione.

In tale ultima ipotesi le operazioni vengono autorizzate con provvedimento sindacale, previa acquisizione del parere del responsabile dell'apposito servizio dell'A.S.L.

Prima di procedere all'operazione di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco, delle malattie infettivo-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il responsabile del servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In tutti i casi di esumazione straordinaria per ordine dell'Autorità Giudiziaria, le stesse sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene dell'A.S.L. o da personale all'uopo delegato.

### **Articolo 35**

#### ***Estumulazioni***

Le salme in sepoltura privata per tumulazione o in loculi del Comune si possono estumulare in via ordinaria dopo venti anni dalla data di tumulazione. La disciplina è dettata dall'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

L'estumulazione o estumulazione straordinaria (prima dei 20 anni) per trasporto in altra sede può essere autorizzata unicamente dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dell'A.S.L. disporrà per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale ad esempio il rivestimento metallico. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile A.S.L. e del Responsabile del Cimitero. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Salvo che siano disposte dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme.

I feretri sono estumulati dal Comune a mezzo degli operatori cimiteriali previo pagamento degli oneri come da allegato al regolamento, e i resti mortali saranno raccolti in cassette di zinco da collocare nell'ossario comune .

Qualora i familiari del defunto richiedano la collocazione dei resti in apposita nicchia, la stessa sarà data in concessione, previo pagamento di oneri e spese per le operazioni eseguite.

Nel caso che il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso è avviato per l'inumazione in campo comune per un periodo di anni due, utilizzando feretri di cellulosa e trattamento enzimatico per favorire i processi di mineralizzazione o la procedura della cremazione. In tal ultimo caso le operazioni saranno eseguite senza alcun onere per i familiari.

Ai sensi dell'art. 86 del DPR N. 285/90 e ai sensi del punto 3 della circolare del Ministero della Sanità, N. 10; è altresì consentita la tumulazione della stessa o in altra sepoltura.

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli alla scheletrizzazione.

Il cadavere verrà ritumulato dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione.

Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso in cui si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Il responsabile del cimitero provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nel cimitero.

### **Articolo 36**

#### ***Modalità per esumazioni ed estumulazioni.***

Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure rinvenire il cadavere non scheletrizzato, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le dovute precauzioni.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballaggio preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali precauzioni. Il loculo o la fossa vuota e aperto dovrà essere disinfettato con l'acqua di calce e con soluzioni di creolina, e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

### **Articolo 37**

#### ***Operazioni vietate. Denuncia***

È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Il Responsabile del Cimitero è tenuto a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo e, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

### **Articolo 38**

#### ***Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali***

Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni da loculi individuali per salme ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali avuti in concessione. In tutti i casi, le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepoltura privata devono essere depositate, previa comunicazione al Responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari.

In occasione delle esumazioni e delle estumulazioni non possono essere sottratti parti di salma, indumenti o oggetti, salvo le previsioni di cui al successivo articolo.

### **Articolo 39**

#### ***Salme aventi oggetti da recuperare***

I familiari che ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso scritto al Responsabile del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e debbono intervenire all'operazione di recupero.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile del Cimitero con nota di accompagnamento scritta; il Responsabile del Cimitero registra gli oggetti e i ricordi rinvenuti, allegando la dichiarazione dei necrofori. Successivamente oggetti e ricordi sono dal Responsabile del Cimitero restituiti ai familiari che ne facciano richiesta; in mancanza, essi seguono i resti quando i resti stessi vengono

conservati in ossario individuale privato; in mancanza, oggetti e ricordi vengono conservati dal Responsabile del Cimitero in apposito contenitore.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile disciplinarmente e penalmente, l'appropriazione di oggetti rinvenuti, anche se non reclamati, e la loro mancata consegna al Responsabile del Cimitero.

#### **Articolo 40**

##### ***Disponibilità dei materiali***

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero. L'importo ricavato è utilizzato come al comma precedente.

Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservati, su disposizione ed a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, nonché i rifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, e dal d. lgs. n.152/2006.

#### **Articolo 41**

##### ***Autopsie***

In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, il Responsabile del cimitero istituirà apposito fascicolo, da conservare agli atti del cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia della scheda ISTAT compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
- **copia del verbale di sigillamento feretro.**

## **CAPO VIII** **CREMAZIONE**

### **Articolo 42**

#### ***Classificazione***

La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'articolo 12, ultimo comma, del d. l. 31 agosto 1987, n.359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.440. Ove il Comune non disponga di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel Cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.

La cremazione, così come la inumazione in campo comune, non è più gratuita, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del d. l. 27 dicembre 2000, n.392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n.26.

La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari e, per quanto qui non previsto, dalle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130.

Le presenti norme regolamentari della cremazione hanno il fine di salvaguardare e vanno interpretate ed applicate in quanto miranti a salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Articolo 43**

#### ***Cremazione stranieri***

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti necessari, il nulla-osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

### **Articolo 44**

#### ***Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.***

L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b. iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni

riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la cremazione è autorizzata se richiesta dalla maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti di essi.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 3 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, e cioè:

- per tumulazione;
- per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
- per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80 d.P.R. n.285/1990);
- per consegna al soggetto affidatario (di cui all'articolo 2 della legge regionale n.20/2006).

La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.

In caso di dispersione delle ceneri, la dispersione deve avvenire nei luoghi indicati nell'articolo 4 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, cioè:

- nelle aree predisposte all'interno del cimitero;
- nelle aree naturali appositamente individuate;
- in aree private che non siano in centri abitati; in tal caso la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

- in mare, lago, fiume o altro corso d'acqua; in tal caso la dispersione deve avvenire nei tratti liberi da natanti e manufatti.

In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006.

#### **Articolo 45**

##### ***Urna cineraria***

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia.

#### **Articolo 46**

##### ***Verbale di consegna Registro***

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile del Cimitero.

Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

## **CAPO IX** **CONCESSIONI**

### **Articolo 47**

#### ***Durata Decadenza***

Le concessioni cimiteriali di cui al presente Capo sono, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, a tempo determinato,

La durata resta così fissata:

- in anni 99 rinnovabili, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in anni 50 per le nicchie ossario e le nicchie cinerarie;
- in anni 10 rinnovabili per un solo quinquennio, le sepolture private a sistema di inumazione;
- in anni 20 rinnovabili per un solo quinquennio, le sepolture private a sistema di tumulazione.

Il rilascio della concessione, così come il rinnovo, è soggetto al pagamento della tariffa al momento in vigore.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

Il provvedimento di cui al precedente comma 2 è adottato dal Sindaco, previa diffida agli eredi se reperibili.

La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune per il periodo ulteriormente occorrente, previa perforazione del feretro metallico e trattamento enzimatico ; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

### **Articolo 48**

#### ***Rinuncia di sepoltura Rimborsi***

La rinuncia alla concessione di loculi dati in concessione dal Comune è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia dà luogo al rimborso dei nove decimi della somma di tariffa pagata.

### **Articolo 49**

#### ***Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private***

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità.

Il richiedente deve essere nato in Capaccio, residente o avervi risieduto per almeno dieci anni. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione, gli oneri di manutenzione, fermo<sub>28</sub>

rimanendo il vincolo di solidarietà tra le famiglie e delle persone che le compongono, oltre che la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in loro rappresentanza. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura privata.

La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del codice civile, va fatta per iscritto e deve intercorrere tra il Dirigente competente del Comune ed i rappresentanti della famiglia o delle famiglie muniti di valida delega scritta.

Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare le relative spese come indicato su invito inviato dal concessionario.

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, a meno che si tratti di salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

## **Articolo 50**

### ***Durata della concessione delle aree . Rinnovo***

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è della durata di novantanove anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

Il rinnovo e la relativa durata sono concessi tenendo in conto le esigenze generali del Cimitero, lo stato della sepoltura e l'uso che di essa è stato fatto dalla famiglia o collettività. Il rinnovo è subordinato al versamento della tariffa al momento vigente e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

## **Articolo 51**

### ***Decadenza***

Le concessioni possono essere revocate, purché siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di incuria nel mantenimento della concessione.

## **Articolo 52**

### ***Doveri in ordine alla manutenzione***

Il concessionario e le persone-famiglie-associazioni interessate sono tenuti in solido e per tutto il tempo della concessione, a tenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme fino all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione stessa.

In caso di abbandono e di incuria interverrà la decadenza / revoca.

### **Articolo 53**

#### ***Nulla osta alla tumulazione - Aveni diritto***

Nella sepoltura privata possono essere tumulate soltanto le salme delle persone e della collettività e delle famiglie per le quali la concessione è stata richiesta ed accordata. La tumulazione di salma di persone diverse può avvenire previa istanza scritta del concessionario e degli aventi diritto e successiva autorizzazione del Dirigente competente.

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Si intendono far parte del gruppo familiare gli ascendenti ed i discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi.

Il concessionario d'origine, finché vivente, può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o a persone conviventi o a persone che abbiano acquisite particolari benemeritenze nei suoi confronti, purché ciò non sia contrario alla delega a lui conferita e alla concessione a lui accordata.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro e nell'ordine di premorienza.

### **Articolo 54**

#### ***Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività***

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute ed anche se già altrove sepolte, purché risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri regolarmente iscritti; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita certificazione.

Il diritto di sepolcro non può essere rimosso dall'insorgenza di dubbi o dall'opposizione di altri aventi diritto.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario e la rimozione del sepolcro può essere effettuata solo se ordinata dal giudice.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione il diritto al seppellimento fra i titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

### **Articolo 55**

#### ***Divieto di cessione dei diritti d'uso***

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 56**

#### ***Divisione e rinuncia***

Più titolari di una tomba possono, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre all'ufficio, procedere alla divisione dei vari posti, all'assegnazione di quote, alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

Per la rinuncia è prescritta *ad substantiam* la forma scritta di cui al precedente comma.

## **CAPO X** **EDILIZIA CIMITERIALE** **IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 57**

#### ***Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori***

Per l'esecuzione di opere quali le nuove costruzioni, i restauri, le riparazioni, le manutenzioni, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori.

A tal fine, gli interessati debbono presentare al Responsabile del Cimitero domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore designato per l'esecuzione dell'opera e corredata di certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale e/o della partita IVA, del certificato di posizione e correntezza INPS ed INAIL, delle ricevute di pagamento degli importi dovuti.

Sui provvedimenti autorizzatori, sarà specificato il divieto tassativo di sospendere i lavori e di utilizzare personale estraneo all'impresa designata, l'obbligo di sistemare il cantiere prima dei giorni festivi e delle ricorrenze funebri e quant'altro necessario a tutela del decoro e della tranquillità del Cimitero.

Nessun lavoro può avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, del Responsabile del Cimitero e del versamento degli importi dovuti.

## **Articolo 58**

### ***Limiti di attività - Personale delle imprese***

Le imprese sono responsabili dell'operato del personale addetto ai lavori e devono assicurare l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative nonché della normativa antinfortunistica.

## **Articolo 59**

### ***Permesso di manutenzione ordinaria***

Anche per eventuali lavori di ordinaria manutenzione è necessaria l'autorizzazione del Comune; l'autorizzazione, con l'indicazione delle persone incaricate, viene comunicata di ufficio dal Comune al Responsabile del Cimitero e questi provvederà a rilasciare il permesso di ingresso per l'esecuzione dei lavori autorizzati.

## **Articolo 60**

### ***Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa***

I concessionari e l'impresa sono responsabili in solido per i danni causati alle strutture ed infrastrutture del Cimitero e relativo ripristino, nonché per i danni causati a terzi.

## **Articolo 61**

### ***Recinzione aree - Materiali di scavo***

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.

È vietato occupare lotti attigui.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate fuori dell'ambito cimiteriale o ad eventuale luogo indicato dal Dirigente competente, secondo l'orario e l'itinerario prescritti dal Responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

## **Articolo 62**

### ***Circolazione dei veicoli delle Imprese***

È fatto divieto assoluto di circolare nella parte antica del Cimitero con qualsiasi mezzo meccanico a motore; i mezzi meccanici a trazione a mano possono circolare, previa autorizzazione, soltanto se, a pieno carico, non superano due quintali di peso e se hanno ruote gommate.

All'interno delle parti del Cimitero diverse da quella antica è ammessa la circolazione dei mezzi meccanici gommati soltanto se necessaria per l'esecuzione di opere; i mezzi devono essere specificati nel provvedimento che autorizza l'opera e, in mancanza, con provvedimento successivo che viene rilasciato dal Responsabile del Cimitero.

Il Responsabile del Cimitero, acquisito il provvedimento che autorizza l'uso del mezzo meccanico gommato, sia esso a motore o a mano, fissa i percorsi e gli orari di circolazione. I mezzi circolanti devono assolutamente astenersi dal fare uso di sistemi di segnalazione acustica.

### **Articolo 63**

#### ***Introduzione e deposito di materiale***

La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal presente Regolamento; la sosta deve essere contenuta nei limiti temporali strettamente necessari.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere stato riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.; di norma ciò deve avvenire il giorno antecedente al festivo.

### **Articolo 64**

#### ***Orario di lavoro***

L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Cimitero di intesa con il Dirigente competente del Cimitero, ma, comunque, entro gli orari di apertura del Cimitero.

È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dal Dirigente competente.

È altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, nonché dal mercoledì antecedente al martedì successivo alla Pasqua.

### **Articolo 65**

#### ***Sospensione dei lavori***

Tre giorni prima della ricorrenza dei Defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salvo diversa autorizzazione del Dirigente competente di intesa con il Responsabile del Cimitero.

In caso di violazione delle norme che precedono, il Comune prima diffida l'Impresa esecutrice e, in caso di reiterazione della violazione, sospende l'Impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero per un periodo da 5 giorni a 6 mesi.

## **CAPO XI** **DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DELLE SALME**

### **Articolo 66**

#### ***Facoltà di disporre della salma***

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo essa sia stata espressa. In mancanza, valgono le disposizioni che vengono date dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, valgono le disposizioni che vengono espresse dalla maggioranza di essi all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la dispersione delle ceneri, per l'esumazione, per l'estumulazione e per il trasferimento di salma.

### **Articolo 67**

#### ***Provvidenze nel periodo di osservazione***

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni. Per l'intera durata del così detto "periodo di osservazione", il cadavere deve essere tenuto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita da parte dei familiari o da parte del personale addetto o per mezzo di congegni elettromeccanici.

Per i deceduti in seguito a malattia infettivo- diffusiva, il cadavere deve essere tenuto nel rispetto delle speciali misure cautelative dettate dal Responsabile sanitario della A.S.L.

### **Articolo 68**

#### ***Sigillatura e seppellimento del feretro - Autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc. - Autorizzazione al trasporto***

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 116 d. lgs. 27 luglio 1989, n.271, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere autorizzati

**esclusivamente** dalla A.S.L. del Comune ove è avvenuta la morte; le autorizzazioni vanno consegnate all'incaricato del trasporto e da questi al Responsabile del Cimitero. L'autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di nati morti, di membra o di parti di cadavere, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento sono trasportati e seppelliti previo permesso della A.S.L.

La sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, prevedendo il punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 che l'incaricato del trasporto deve redigere apposito verbale nel quale si assume specificamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato alle norme vigenti; ed a garanzia dell'integrità del feretro, l'incaricato del trasporto deve apporre anche apposito sigillo.

In base all'articolo 23 del d.P.R. n.285/1990, l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero; l'autorizzazione al trasporto è necessaria anche per il trasporto funebre di salma destinata al cimitero locale, e può essere predisposta in calce al permesso di seppellimento.

Al fine di assicurare che il trasporto funebre sia eseguito da impresa in possesso delle autorizzazioni previste, l'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto, deve essere rilasciata esclusivamente e direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente dell'impresa incaricata, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre.

## **Articolo 69**

### ***Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi***

In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, ai fini dell'ottenimento del permesso di seppellimento e dell'autorizzazione al trasporto, si applicano le norme previste dall'articolo 77 del d.P.R. 3 novembre 2000, n.396, e precisamente:

- a. nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'autopsia o abbia eseguito le indagini;
- b. scheda ISTAT redatta dal medico che ha assistito il magistrato o dallo stesso incaricato.

Colui che chiede l'imbalsamazione di una salma deve produrre istanza al Sindaco e alla A.S.L. alla quale deve allegare il titolo legittimante la sua richiesta, distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato; deve, altresì, allegare una relazione del medico o di altra persona qualificata indicante il procedimento, il luogo e l'ora in cui l'operazione sarà eseguita sotto il suo diretto controllo. Il

Sindaco, acquisito il nulla osta sanitario dell'A.S.L., rilascerà l'autorizzazione all'imbalsamazione; l'istanza, i certificati, la relazione, il nulla osta dell' A.S.L. e l'autorizzazione del Sindaco vanno trasmessi al Responsabile del Cimitero, il quale aprirà un fascicolo da conservare agli atti del Cimitero unitamente al verbale di avvenuta imbalsamazione che, a firma del medico o persona qualificata innanzi detta, dovrà asseverare la regolarità e conformità dell'operazione.

Il trattamento antiputrefattivo obbligatorio previsto dagli artt.30 e 32 del d.P.R. n.285/1990 per i casi di trasporto di salma da Comune a Comune, è eseguito, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, dal Responsabile Sanitario Asl o da altro personale tecnico da lui delegato.

## **CAPO XII** **FERETRI**

### **Articolo 70**

#### ***Feretro individuale. Deposizione***

Nessuna salma può essere tumulata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche indicate nel presente Regolamento.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, oppure immediatamente, secondo le disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui era vestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

La sigillatura del feretro è fatta secondo le disposizioni dell'A.S.L. e della normativa nazionale in materia; essa può essere eseguita solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

### **Articolo 71**

#### ***Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto***

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, lance ecc.).Lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione deve essere non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere in ogni caso conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del

D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ed alla circolare Ministero della Sanità 24106/1993.

I feretri di salme provenienti da altri Comuni ed estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 chilometri, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera

b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

### **CAPO XIII** **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 72**

##### ***Definizione di trasporto funebre***

Costituisce trasporto funebre il trasporto di cadavere, ossia il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al Cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e di personale idonei. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo ed il trasferimento di quest'ultimo, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.

#### **Articolo 73**

##### ***Trasporto di Salma fuori Comune.***

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

L'autorizzazione viene rilasciata ad istanza di uno dei familiari del defunto o a persona espressamente autorizzata, e va consegnata, a cura del latore, al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Ove si verificassero soste in Comuni intermedi tra quello di provenienza e quello di destinazione per consentire speciali onoranze alla salma, il decreto autorizzativo va comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Le caratteristiche del feretro devono corrispondere perfettamente a quelle indicate nel presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90.

#### **Articolo 74**

##### ***Trasporto di Salma da altro Comune***

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate, di norma, direttamente al Cimitero. Il feretro deve essere accompagnato da regolare autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di provenienza sulla scorta del quale il responsabile del Cimitero concede il permesso di seppellimento preventivamente accertando la regolarità dei documenti e la rispondenza del feretro in rapporto alla sepoltura cui essa salma è destinata, **nonché la mancanza di violazione di sigilli apposti come da apposito verbale di accompagnamento al feretro.** Lo stesso comunica il decesso agli uffici finanziari del Comune di Capaccio.

Il Sindaco, previo parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei luoghi di culto, dai quali seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. In quest'ultimo caso si avrà riguardo a che la salma sia racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

### **Articolo 75**

#### ***Trasporto di Salma per la cremazione- Trasporto ceneri***

I trasporti da un Comune all'altro di un cadavere da sottoporre a cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al Comune ove le stesse vanno depositate, sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a mezzo di unico decreto.

### **Articolo 76**

#### ***Trasporto di Salma da e per l'estero***

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, resa esecutiva con R.D. 11071/1937, n. 1379, sono assoggettati, in quanto alle formalità per la traslazione, per le caratteristiche del feretro, nonché per le modalità afferenti i mezzi di trasporto, alle prescrizioni in questa contenute.

Le salme devono essere accompagnate dal passaporto mortuario redatto dall'Autorità

competente del luogo del decesso, oltre che nella lingua del Paese dove è rilasciato, almeno in una delle lingue delle relazioni internazionali.

Per le salme da estradare il predetto passaporto è rilasciato dal Prefetto in veste di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione stipulata il 28/04/1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, ti. 1055.

Per l'introduzione di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, si seguirà la procedura descritta nell'art. 28 del D.P.R. ti. 285/90 e si utilizzerà il feretro perfettamente rispondente alle caratteristiche qui descritte al Capo IV - art. 25.

Per l'estradizione nei Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le norme di cui all'art. 29 del D.P.R. ti. 285/90, mediante utilizzo di feretro con caratteristiche equivalenti a quelle prescritte per l'introduzione di cui al punto precedente.

### **Articolo 77**

#### ***Trasporto di Salma nel territorio comunale***

Per il trasporto di salma nell'ambito del Comune, l'incaricato del trasporto dovrà munirsi della preventiva autorizzazione, rilasciata dal Sindaco,

Nel decreto autorizzativo sarà indicato il nominativo del concessionario, gli elementi identificativi del mezzo, il percorso consentito e l'orario di svolgimento del funerale.

### **Articolo 78**

#### ***Trasporto di resti mortali***

Il trasporto dei resti mortali o di ossa umane è assoggettato alle medesime autorizzazioni valesvoli per i cadaveri, ma non alle stesse prescrizioni igieniche. Essi vanno racchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante le generalità del defunto. Qualora non sia possibile l'identificazione del defunto, nella cassetta si indicheranno il luogo e la data di rinvenimento, dopo che sia stata esperita la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

### **Articolo 79**

#### ***Trasporto di parti del corpo***

Il trasporto di parti del corpo si ritiene parificato a quello dei resti mortali.

### **Articolo 80**

#### ***Trasporto di nati morti e prodotti abortivi***

Per i nati morti, nonché per i prodotti abortivi, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/90.

### **Articolo 81**

#### ***Gratuità del trasporto***

I trasporti funebri sono gratuiti nei casi contemplati nel presente articolo. In tali ipotesi il trasporto sarà effettuato in forma decorosa e la salma dovrà essere inumata nel campo di inumazione comune. Ogni altra diversa destinazione farà decadere il beneficio previsto dal presente articolo.

Tale trasporto verrà effettuato nei seguenti casi:

- 1) in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità, quali Carabinieri, Autorità Giudiziaria, Autorità di P.S. etc., la ditta concessionaria è tenuta ad effettuare servizio di raccolta e conseguente trasporto del cadavere all'obitorio od alla Sala Mortuaria od altro deposito di osservazione, a titolo gratuito. Ove trattasi di salme identificate, la raccolta ed il trasporto sono a carico della famiglia.
- 2) per le salme di persone decedute presso Case di riposo, Case di cura neuro psichiatriche o presso qualsiasi Casa di cura e non vi sia alcun familiare

- Comune di Capaccio - Regolamento di Polizia Mortuaria  
tenuto, ai sensi dell'art. 433 C.C., a provvedere per il pagamento, o quando non si possa procedere a rivalsa, ai sensi dell'art. 2751 del C.C.;
- 3) per le salme di persone per le quali i familiari siano in modo obiettivo non in grado di provvedere al sostentamento delle spese.

## **Articolo 82**

### ***Esercizio del trasporto funebre***

Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge ed iscritte nell' apposito elenco.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n.12 disciplina e armonizzazione delle attività funerarie).

Chiunque effettua il trasporto di cadavere con la prescritta autorizzazione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

## **Articolo 83**

### ***Disciplina delle attività di trasporto funebre***

Di norma non si effettuano trasporti funebri di domenica e in ogni giorno festivo dopo le ore 12.00;

I Cortei funebri a piedi sono consentiti esclusivamente nel tratto che va dal luogo del decesso alla chiesa in cui si svolge la cerimonia funebre;

Compete al Sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. orari di svolgimento dei servizi;
- b. orari di arrivo nei cimiteri;
- c. viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
- d. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
- e. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

## **Articolo 84**

### ***Auto funebre***

L'auto-funebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del codice della strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni molesti.

All'interno dell'auto-funebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità, da effettuarsi periodicamente, nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. L'autorizzazione al trasporto singolo va consegnata al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero.

**Il deposito dei mezzi adibiti ai trasporti funebri deve essere ubicato in rimesse autorizzate dal Sindaco e comunque in territorio del Comune.**

**Le dette rimesse devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfezione, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere.**

**L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal competente servizio dell'A.S.L.; è fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza del servizio di P.S. e del servizio antincendio.**

**E' fatto obbligo di custodire in locale separato i mezzi destinati al trasporto dei morti per malattie contagiose di cui è detto agli artt. 17 e 19 del presente.**

### **Articolo 85**

#### ***Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre***

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri devono essere in possesso delle prescritte licenze o titoli previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 86**

#### ***Elenco delle imprese autorizzate***

Le imprese che intendano conseguire l'autorizzazione devono richiedere l'iscrizione in apposito elenco tenuto dal Comune, presentando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti.

La documentazione prodotta è soggetta ad aggiornamento ogni qual volta vengano a variare o debbano essere aggiornati i titoli presentati; l'aggiornamento è obbligatorio e deve avvenire a cura e diligenza dell'impresa interessata.

L'elenco delle imprese è tenuto dal Dirigente competente in ordine cronologico di iscrizione e per ciascuna impresa che abbia chiesto l'iscrizione è tenuto apposito fascicolo, in cui sono conservati gli atti e documenti depositati. Lo scarto della documentazione relativa alle imprese cancellate ha luogo con le procedure di cui al D.P.R. 30 settembre 1964, n.1409, e, comunque, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione dall'elenco, sia che avvenga a domanda sia che avvenga d'ufficio. Per la tenuta dell'elenco e per la conservazione degli atti e documenti depositati trovano applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni.

L'iscrizione dura fino a che sussista la persistenza dei requisiti. L'elenco, una volta formato, è pubblicato all'Albo del Comune per la durata di trenta giorni;

Comune di Capaccio - Regolamento di Polizia Mortuaria  
analoga pubblicazione ha luogo ogni qual volta l'elenco sia oggetto di variazioni o di aggiornamenti.

Quando i requisiti di iscrizione vengano meno, in tutto o in parte, o quando sopraggiungano condizioni ostative ai sensi dell'articolo seguente, o quando vi siano violazioni delle norme del presente regolamento, il Dirigente competente ne fa contestazione all'impresa interessata e le assegna trenta giorni per regolarizzare la propria posizione e dare le proprie giustificazioni; decorso il termine assegnato, il Dirigente competente, esaminate le giustificazioni e la documentazione prodotta, decide in ordine alla permanenza o alla esclusione dell'impresa dall'elenco delle imprese autorizzate.

La cancellazione può anche avvenire a domanda dell'impresa e deve avvenire quando questa cessi l'attività.

### **Articolo 87**

#### ***Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.***

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni dell'impresa, del legale rappresentante di essa o della persona da essa ufficialmente delegata alla trattazione degli affari presso il Comune di Capaccio:

- a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o a sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di arte o professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c. misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e. misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513.bis del codice penale;
- g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro e collocamento, previdenza, assicurazioni sociali obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h. interdizione di cui all'articolo 32.bis codice penale;
- i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

## **Articolo 88**

### ***Controlli comunali sui trasporti funebri***

L'Amministrazione Comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, nel quadro degli indirizzi generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12, e degli orientamenti e pareri espressi dall'apposita consulta regionale istituita con detta legge regionale.

Le infrazioni sono sanzionate a termini dell'articolo 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e dell'articolo 358 Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Il Sindaco con proprio atto individua il personale comunale incaricato dell'accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n.689; il Dirigente competente del Cimitero, il personale del corpo di Polizia Municipale ed il Responsabile del Cimitero sono funzionalmente incaricati dell'accertamento e della denuncia delle violazioni.

## **Articolo 89**

### ***Controlli igienico sanitari***

I trasporti di cadavere sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario dell'A.S.L. competente per territorio.

## **Articolo 90**

### ***Sospensione dell'esercizio del trasporto; revoca dell'autorizzazione al trasporto***

Sono causa di sospensione temporanea:

- a. le irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- b. il mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;
- c. la carenza di decoro nell'esecuzione del servizio;
- d. l'inosservanza delle norme sul lavoro e sul collocamento, delle norme previdenziali ed assicurative e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. l'omissione o l'interruzione del servizio;
- f. l'inosservanza o la violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri.

La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di due anni determina la cancellazione dall'elenco delle imprese autorizzate.

## **Articolo 91**

### ***Trasporto di salma nel territorio comunale da parte di impresa non iscritta nell'elenco***

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

## **CAPO XIV**

### **TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI PER LE IMPRESE TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI**

## **Articolo 92**

### ***Classificazione dei funerali***

I cittadini residenti nel Comune di Capaccio potranno richiedere alle ditte concessionarie del trasporto funebre di usufruire del relativo servizio dietro la corresponsione dell'importo fisso e predeterminato di € 1.500,00 (millecinquecento,00)

Tale servizio dovrà comprendere:

- fornitura feretro in legno media qualità (noce Tanganika, frachè e mansochè, mogano semplice) e accessori (lampade, simboli religiosi e paramenti funebri con la tipologia prevista dal presente regolamento ed in rapporto ai diversi tipi di sepoltura.
- Trasporto con veicolo di tipo comune dal luogo di prelevamento della salma sino al Cimitero di Capaccio, con un'unica sosta per la celebrazione del rito religioso o civile.
- Vettura porta fiori.
- Manifesti di annuncio, di ringraziamento e per il trigesimo (n. 40) con il relativo pagamento di tutti i diritti previsti dalla legge.

Le ditte concessionarie, all'atto della richiesta del servizio in parola, sono tenute a trasmettere all'Ufficio Stato Civile dell'Ente comunale prima dello svolgimento del funerale documento con la mancata accettazione, da parte dei familiari del defunto, del tipo di funerale standardizzato e, comunque, a comunicare le caratteristiche del feretro fornito per consentire il controllo dell'Ente in ordine alla regolarità del servizio.

Gli elementi che compongono i vari tipi di funerali a prezzi concordati e stabiliti nel presente articolo devono essere esposti bene in vista nella sede dell'impresa funebre e nei locali in cui si svolgono le trattative. In caso di trattative fatte presso l'abitazione del defunto l'impresa del trasporto o quella che organizza il funerale è obbligata a portare a conoscenza della possibilità del prezzo concordato ed a fare firmare l'eventuale rinuncia.

### **Articolo 93**

#### ***Sanzioni***

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

### **Articolo 94**

#### ***Abrogazioni***

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 19/04/2005, n. 33 del 31/03/2006, n. 55 del 31/05/1996.

---

## ***COMUNE DI CAPACCIO***

### **TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

(escluse le tasse, i diritti e le spese di registrazione)

TUMULO	gratuito
LOCULO	€ 700,00
NICCHIA OSSARIO	€ 500,00
NICCHIA CINERARIA	€ 500,00

### **TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

INUMAZIONE	€ 200,00
ESUMAZIONE	€ 200,00
TUMULAZIONE (anche in Cappelle)	€ 150,00
ESTUMULAZIONE( “ “ “ )	€ 150,00
TRASFERIMENTO IN NICCHIA	€ 50,00

---





# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 4) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
TURQUARIA - APPROVAZIONE.


### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE


IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_




### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_



**Dipartimento di Prevenzione**

U.O.S. PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

Distretto Sanitario 69 AGROPOLI- CAPACCIO- ROCCADASPIDE ufficio di Roccadaspide  
Tel 0828 941841 fax 0828 9426612 Email: dp.uopc.roccadaspide@aslsalerno.it

Prot. nota n°528/ ufficio di Roccadaspide del 09/04/2013

Spett.

**Responsabile dell'AREA VI Comune di Capaccio****LL.PP. - Manutenzione - Cimitero****Ing Carmine Greco****C.so Vittorio Emanuele, 1 -palazzo del Municipio-  
84047 Capaccio**

Oggetto:

**Parere medico su Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.**

Committente	Comune di Capaccio
Riscontro	Nota 10980 Comune di Capaccio del 22/03/13
Elaborati	94 articoli + 2 allegati in formato digitale
Oggetto specifico	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Con riferimento al documento sopra riportato, esaminati gli articolati; viste le disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico Leggi Sanitarie del 27.07.34, il D.P.R. 285/90, la Circolare n°24 del 24.06.93 Ministero Sanità, e la normativa di settore regionale;

il sottoscritto dirigente medico di questa Unità Operativa esprime, per quanto di competenza igienico sanitaria, ai sensi della vigente normativa, il seguente parere:


**SOSTANZIALMENTE FAVOREVOLE.**

SI SUGGERISCE, NEL LIMITE DEL POSSIBILE, DI RIVEDERE NELLA SOSTANZA ALCUNI ARTICOLATI CHE DI SEGUITO SI INDICANO, CON I RELATIVI SUGGERIMENTI:

Articolo 5 Disciplina dell'ingresso e divieti	<b>Introdurre l'eccezione per i cani guida dei visitatori ciechi</b>
Articolo 8 Costruzione e ampliamento del Cimitero	<b>la fascia di rispetto cimiteriale è m.200 riducibile con delibera di consiglio fino a m.50</b>
Articolo 9 Soppressione del Cimitero	<b>decorsi quindici anni dall'ultima inumazione e 25 dall'ultima tumulazione</b>
Articolo 24 Loculi assegnati in concessione dal Comune	<b>oltre i venti anni,(durata minima stimata per la mineralizzazione in tumulo</b>
articolo 41 autopsie	<b>aggiungere: copia del verbale di sigillamento feretro</b>
articolo 68 sigillatura e seppellimento del feretro -autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc. autorizzazione al trasporto	<b>chiarire in modo inequivocabile che il verbale di sigillamento e chi appone il sigillo è un funzionario asl (la nostra regione ancora non ha dato delega agli incaricati di pubblico servizio)</b>
articolo 74 trasporto di salma da altro comune	<b>inserire: e nessuna violazione avvenga ai sigilli apposti in conformità al verbale di sigillamento che accompagna il feretro</b>
articolo 84 auto funebre	<b>si è omessa la trattazione della rimessa delle autofunebri e relativi requisiti</b>



IL RESPONSABILE U.O.S.  
Dott. Giuseppe Peduto



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N.

15726

Verbale n. 19 del 29/04/2013

**Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto : "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Approvazione "**

Oggi 29 aprile 2013, alle ore 09,50 presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del presidente dott. Fabio Spagnuolo e dei componenti, dott.ssa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

#### Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

#### PREMESSO CHE

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato,  
tanto sopra premesso, i sottoscritti revisori,

esaminato

il predetto atto così come proposto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 10,30.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 29 aprile 2013.

Dott. Fabio Spagnuolo

Dr.ssa Donatella Raeli

Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

IL Collegio dei revisori



Sono venuti per chi è venuto nell'annuario  
 del C.S.C.  
 La 22-ssa Garanda ha già fornito  
 tutto quanto riguarda il Governo  
 2012 ha fornito l'antico -  
 Maestra è stata fornita nei File del  
 Verbale che il presidente si impegna  
 a inviare via E-mail a tutti i componenti  
 delle Commissioni -  
 Si invia pertanto alla Commissione  
 prima seduta delle Commissioni  
 la convocazione prima del C.C. p.v.  
 Esaminando il Tribunale e dopo averne  
 gli è stata facilitata a tutti i componenti  
 comunali mediante Jul. 13237 del  
 26.06.2013 con la quale si comunica  
 l'effettività del Verbale 2012 nonché  
 la responsabilità del verbale stesso  
 verso la segreteria Generale - pertanto  
 è tenuto presente il segretario Generale  
 ed è tenuto responsabile il segretario  
 offerta venuta per mettere in chiaro  
 il presidente propone di approvare il  
 Verbale con il quale, agli atti  
 va allegata copia opposta. La decisione  
 si viene a riferire in sede C.C.  
 Si firma all'esame delle deliberazioni  
 del 26.06.2013 foto al punto 5)  
 All'ordine del giorno. 2a T. 1. c. a -  
 Al presidente vengono consegnati  
 i libri in merito - da un programma  
 approvato univoco e rivolto di



COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 24-04-2013

L'anno 2013, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 9,15, nella sede municipale del capoluogo, in regolare, sono presenti: FARRO L. - SABBATELLA L. - PAOLINO M. - CETTA P. - MOUTEFUSCO M. - TOMMASINI G. - DECARO G. - TARALLO F. -

Il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. Si passa all'esame del regolamento di polizia municipale, argomento posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del 30-4-2013. Preliminarmente il Presidente rammenta che il NSI di Salerno ha fatto tenere il proprio parere di competenza, giunta richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale; detto parere porta il protocollo n. 528/ufficio di Roccaraso del 9-4-2013 ed è stato assunto il protocollo del Comune in data 11-4-2013 al n. 13553. Il parere - sostanzialmente favorevole - contiene proposte e suggerimenti da apportare all'approvazione regolamento. A questo punto la Commissione passa all'esame delle proposte di modifica e/o integrazioni suggerite e proposte dall'NSI - da Commissione, vagliando attentamente valide e pertinenti le modifiche e suggerimenti dell'NSI e le approva. A questo punto il Presidente prescinde il regolamento per essere sottoposto alla approvazione di C.C. ed invita i componenti e siglare - fogli per fogli - il regolamento stesso. A questo punto il Presidente, non avendo null'altro su cui discutere, dichiara seduta la seduta. Si dà atto che ha verbalizzato il Presidente stesso, per incarico della giunta comunale del Comune, regie Marina Gerolamo - L.C.S.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

